

N. 727

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori COZZOLINO e DEMASI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GIUGNO 1996

Norme sull’abilitazione all’insegnamento
per i laureati in farmacia

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge prende spunto da una proposta presentata nel 1991 da alcuni parlamentari, volta a rendere compatibile la professione di titolare di farmacia con quella di professore universitario.

Sempre nel 1991 il consiglio dell'ordine dei farmacisti di Salerno fece propria la proposta della allora vicepresidente, dottoressa Luisanna Pellecchia, tendente ad ottenere l'inserimento urgente dei farmacisti non titolari, in gran parte disoccupati, nel settore dell'insegnamento scolastico da cui erano stati ingiustamente esclusi. Tale proposta fu inoltrata dal consiglio agli organi competenti, ma senza alcun apprezzabile risultato.

Nonostante ciò, l'impegno di molte associazioni di categoria è continuato nella convinzione che lo squilibrio esistente tra la condizione dei farmacisti titolari di una farmacia (che sono circa 16.000) e quella dei farmacisti non titolari, e quindi disoccupati o sottoccupati (circa 40.000), vada al più presto risolto.

Per delineare compiutamente la situazione, si ritiene necessario percorrere brevemente le principali tappe della regolamentazione normativa in materia. Negli anni Sessanta, con l'istituzione della scuola media unica, era permesso ai titolari o ai gestori di farmacie rurali di integrare i loro guadagni, spesso molto scarsi, con l'insegnamento. Le disposizioni contenute nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 28 ottobre 1957, n. 267, permettevano ai laureati in farmacia di avere accesso alle seguenti classi di insegnamento:

- XIV Materie scientifiche (suddivise in ulteriori cinque sottoclassi);

- XV Scienze naturali, chimica, geografia, merceologia ed agraria;

- XVIII Chimica;

- XIX Chimica industriale;

- XX Chimica, industrie agrarie e caseificio.

In seguito, con il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, recante norme sulla regolamentazione delle nuove classi di concorso per la scuola media inferiore, e con il decreto ministeriale del 25 luglio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 31 agosto 1970, riguardante le lauree abilitanti ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 442, vennero escluse, rispettivamente, le classi di insegnamento di «matematica ed osservazioni scientifiche» e di «scienze naturali, chimica e geografia».

La già precaria situazione venne aggravata da altri provvedimenti successivi che decretavano la cancellazione delle ulteriori classi «tecnologia delle arti applicate» e «scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali» (classe LXXXV).

In particolare, per quest'ultima categoria, la cancellazione veniva giustificata ricordando che nel piano di studi della facoltà di farmacia mancava l'esame di «istituzioni matematiche».

Attualmente la situazione è molto diversa in quanto non solo tale esame è stato reinserito, ma è accompagnato, ora come allora, da almeno dieci esami di chimica per i quali è necessaria una discreta preparazione matematica. Tale preclusione, se poteva in qualche modo essere giustificata in passato, non ha oggi più alcuna ragione di sussistere. Si consideri inoltre il fatto che sono ammessi all'esame di abilitazione all'insegnamento di «scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali», i laureati in matematica e fisica che, pur possedendo una ap-

profondita conoscenza di tali discipline, non possiedono cognizioni nè di biologia nè di chimica, in quanto tali discipline o sono totalmente assenti o hanno un ruolo marginale nei piani di studio delle facoltà.

La situazione è quindi paradossale: ai farmacisti viene precluso l'insegnamento di quelle materie per le quali hanno una conoscenza specifica e dettagliata, mentre la docenza viene affidata ai matematici o ai fisici, che non possono vantare una pari competenza!

Infine, per completezza, pare opportuno richiamare alcune anacronistiche e discriminanti valutazioni tra le lauree in farmacia e le altre lauree del gruppo chimico e biologico-naturalistico emerse nel bando di concorso per l'insegnamento nelle scuole medie e superiori, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie speciale, n. 54-*bis* del 10 luglio 1990. In tale occasione per l'insegnamento di chimica agraria erano ammessi anche i laureati in farmacia a condizione che avessero conseguito il titolo entro l'anno accademico 1986-87: tale limitazione non sembra però trovare alcuna giustificazione tecnica, ma al contrario rende ancora più incomprensibile l'opera di «spoliazione» continua a danno del laureato in farmacia.

Discorso a parte merita l'importanza dell'inserimento dell'educazione sanitaria nel contesto del programma educativo didattico della classe LXXXV. In questo ambito, soprattutto di prevenzione, da attuarsi mediante l'educazione sanitaria in tutte le scuole di ordine e grado, il farmacista può trovare una possibilità occupazionale e approfondire tutta la sua preparazione, certamente non inferiore a quella in possesso di altri laureati in scienze chimiche, fisiche e biologiche.

A tale proposito a nulla vale sostenere che il filone occupazionale nelle scuole sia già saturo a causa del decremento delle nascite, in quanto, soprattutto nel Mezzogiorno dove tale fenomeno è attenuato o addirittura inesistente, esistono spazi dove i farmacisti potrebbero proficuamente inserirsi.

Lo scopo del presente disegno di legge è quindi quello di restituire la giusta presenza del farmacista nel mondo dell'insegnamento e della formazione dei giovani, con particolare riferimento a quei laureati che, trovandosi nella impossibilità di acquistare la titolarità di una farmacia, sono costretti da norme obsolete a prestare la loro opera in lavori per i quali non sono qualificati o ad ingrossare le già nutrite file dei lavoratori precari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I titolari di diploma di laurea in farmacia, già ammessi all'insegnamento nelle classi di concorso e di abilitazione 40/A e 57/A ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 20 gennaio 1995, possono accedere all'insegnamento anche nelle seguenti classi:

- a) 59/A Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali;
- b) 60/A Scienze naturali, chimica e geografia, fitopatologia, entomologia agraria, microbiologia;
- c) 12/A Chimica agraria;
- d) 13/A Chimica e tecnologie chimiche;
- e) 74/A Zootecnica e scienza della produzione animale;
- f) 54/A Mineralogia e geologia.

Art. 2.

1. I titolari di diploma di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche già ammessi all'insegnamento nelle classi di concorso e di abilitazione 12/A, 13/A, 33/A, 40/A e 57/A, ai sensi del decreto di cui all'articolo 1, possono accedere all'insegnamento anche nelle seguenti classi:

- a) 59/A Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali;
- b) 54/A Mineralogia e geologia.